



**POLITECNICO
DI TORINO**

REGOLAMENTO DI ATENEO PER L'INTEGRITÀ NELLA RICERCA

Approvato dal Senato Accademico il 30 giugno 2020

Emanato con DR 623 del 3 luglio 2020

In vigore dal 4 luglio 2020



Art. 1 - Premessa

1. Riconoscendo la profonda importanza della ricerca scientifica e tecnica, che influenza la qualità della vita in tutto il mondo, il Politecnico di Torino, con i suoi studenti, personale tecnico, amministrativo e bibliotecario, ricercatori o professori (in una parola, la comunità universitaria), nel rispetto del Codice Etico della Comunità Universitaria, si impegna alla più alta condotta etica e professionale dovuta da un'istituzione pubblica. In particolare, pone a garanzia del valore e dei benefici della propria ricerca il rispetto dei principi di integrità nella ricerca.
2. Il presente Regolamento è lo strumento attraverso cui l'Ateneo promuove la diffusione di tali principi e ne gestisce eventuali violazioni.

Art. 2 - Principi fondamentali dell'integrità nella ricerca

1. L'impegno di tutte le componenti della comunità universitaria del Politecnico di Torino è volto al miglioramento e trasmissione delle conoscenze e culture tecniche e delle loro applicazioni appropriate, non trascurando le potenziali conseguenze del loro utilizzo secondo valutazioni non solo di principio ma anche tecnico-scientifiche.
2. A tal fine, si riconoscono i seguenti principi fondamentali, internazionalmente riconosciuti, per l'integrità nella ricerca: correttezza, trasparenza, equità, responsabilità e precauzione. In particolare, i membri della comunità universitaria del Politecnico di Torino:
 - a) Garantiscono la piena attendibilità della propria ricerca; sono aperti e riconoscono le critiche nei confronti del proprio operato; offrono una critica onesta del lavoro degli altri.
 - b) Agiscono in conformità con tutti i regolamenti e le policies applicabili alla ricerca, danno supporto ad altri i quali si impegnano a fare altrettanto e segnalano violazioni alle autorità competenti.
 - c) Agiscono in particolare in piena osservanza dei regolamenti internazionali sulla sperimentazione su esseri umani e su animali ai fini della ricerca, settore in rapida evoluzione.
 - d) Presentano nel più breve tempo possibile tutti i dati e le fonti della ricerca in modo veritiero e onesto e conservano traccia di tutta la ricerca effettuata al fine di garantirne la verifica e la riproducibilità, con particolare riguardo al mantenimento dei dati che sono stati utilizzati in supporto di pubblicazioni scientifiche.
 - e) Si impegnano ad evitare ogni forma di fabbricazione, falsificazione o plagio, alla luce delle definizioni correnti e delle linee guida internazionalmente adottate in tema.
 - f) Accreditano correttamente i contributi alla ricerca degli altri e non accettano meriti o



riconoscimenti per il lavoro non proprio.

- g) Dichiarano in tutte le sedi opportune i propri potenziali conflitti di interesse, inclusi quelli di natura non finanziaria, o altre circostanze che potrebbero influenzare il giudizio o compromettere l'equità o la qualità delle proprie prestazioni.
- h) Considerato il ruolo di piattaforma abilitante che la propria università tecnica riveste nella collaborazione con le diverse componenti della Società, si impegnano affinché tutti i contratti e accordi riguardanti prodotti di ricerca prevedano regole per una equa e giusta gestione dei diritti di proprietà intellettuale.
- i) Fanno dichiarazioni pubbliche, scrivono rapporti di ricerca, articoli e presentazioni, tengono lezioni, seminari e partecipano a dibattiti pubblici in modo obiettivo e veritiero.
- j) Nello svolgimento della propria attività di ricerca ritengono fondamentale la sicurezza, la salute e il benessere degli studenti, dei colleghi e dei cittadini; lavorano per proteggere l'ambiente e per perseguire uno sviluppo sostenibile alla luce delle migliori conoscenze scientifiche disponibili.
- k) Promuovono in particolare un utilizzo a fini pacifici della ricerca e della tecnologia, ripudiano la guerra e l'utilizzo a scopi bellici della tecnologia e dei risultati delle proprie ricerche.
- l) Ripudiano ogni forma di discriminazione che porti all'esclusione di qualunque minoranza dai benefici ottenibili attraverso ogni attività di ricerca e si impegnano a mantenere un ambiente di lavoro aperto a ricercatori e studenti provenienti da ogni parte del mondo.
- m) Qualora durante lo svolgimento della propria attività di ricerca rilevassero elementi di rischio potenziale per la salute attuale o futura di qualsiasi persona, la sua sicurezza o l'ambiente, prima di proseguire la ricerca informeranno con tempestività l'Ateneo nei suoi organi competenti e attueranno gli approfondimenti e le misure precauzionali ritenute di volta in volta necessarie.
- n) Promuovono un ambiente di ricerca che incoraggi ed educi a comportamenti ispirati ai principi di etica ed integrità nella ricerca.

Art. 3 - Violazioni dei principi dell'integrità nella ricerca

1. I principi fondamentali dell'integrità nella ricerca trovano applicazione in tutte le fasi che la riguardano, ovvero nella progettazione, pianificazione e svolgimento della ricerca, nella comunicazione e disseminazione dei risultati, nella pubblicazione dei risultati, nella valutazione dell'operato dei partecipanti, degli esiti, dei prodotti e delle pubblicazioni della ricerca.
2. Il presente Regolamento riguarda quelle violazioni dei principi dell'integrità nella ricerca che



si considerano fra le più gravi, ovvero:

- a) la Fabbricazione di risultati del tutto o parzialmente inesistenti;
 - b) la Falsificazione e la manipolazione dei risultati ottenuti;
 - c) il Plagio, inteso come appropriazione di idee e risultati altrui senza riconoscerne la paternità agli autori;
 - d) l'Attribuzione non corretta dei contributi ai diversi prodotti della ricerca fra i coautori.
3. Nel caso in cui un soggetto ponga in essere una condotta che rientra sia nel presente Regolamento, sia nel Codice Etico di Ateneo e che riguarda l'ambito dei principi dell'integrità nella ricerca, si applicano le sanzioni e il procedimento previsto dal presente Regolamento. Le norme e i procedimenti del presente Regolamento non interferiscono con l'applicazione delle norme e con lo svolgimento dei procedimenti concernenti la responsabilità civile, penale, contabile o disciplinare.
4. Si evidenzia poi l'opportunità di richiedere un parere al Comitato Etico per la Ricerca di Ateneo, nei casi in cui la ricerca preveda: il coinvolgimento di esseri senzienti; l'utilizzo, la produzione e la raccolta di tessuti e di cellule umane; la raccolta di dati personali e il trattamento di informazioni relative ad una persona identificata o identificabile; la possibilità di doppio utilizzo di tecnologie; la possibilità di rischi ambientali e alla salute.

Art. 4 - Valutazione delle sospette violazioni dell'integrità nella ricerca

1. Chiunque abbia giustificate ragioni per ritenere che sia occorsa una violazione dei principi dell'integrità scientifica da parte di membri della comunità scientifica dell'Ateneo, presenta al Rettore una segnalazione scritta, dettagliata, supportata da idonea documentazione.
2. Le segnalazioni presentate in forma anonima non saranno prese in considerazione.
3. Il Rettore, valutata la fondatezza della segnalazione, entro 30 giorni dalla ricezione della segnalazione, procede con l'archiviazione o con la nomina di una Commissione che valuterà la questione nel merito e in tal caso il Rettore comunica all'interessato l'avvio del procedimento. La Commissione è composta da tre esperti, di cui almeno due esterni all'Ateneo, che non si trovino in una situazione di conflitto di interesse con il soggetto segnalante e con il soggetto segnalato. La Commissione può avvalersi di consulenti per l'analisi di dati e informazioni in forma anonimizzata.
4. La Commissione, tutelando l'anonimato di chi ha presentato la segnalazione e osservando un obbligo di riserbo, procede a sentire l'interessato, entro il termine di 30 giorni dall'avvio del procedimento, dando la possibilità di presentare le proprie controdeduzioni e tutto il materiale ritenuto utile per la propria difesa. La Commissione valuta, entro 30 giorni dall'audizione dell'interessato, se si è verificata la violazione dei principi su esposti. I termini possono essere



sospesi nel caso di necessità di integrazioni istruttorie. La Commissione trasmette al Rettore una relazione dettagliata.

5. Al termine della procedura, il Rettore, preso atto dei risultati dell'intera istruttoria, comunica alla persona cui si contesta la violazione, la propria decisione di disporre l'archiviazione o di procedere e, in questo secondo caso, comunica i risultati dell'indagine anche al Senato.

Art. 5 - Sanzioni delle violazioni dell'integrità nella ricerca

1. Il Senato è chiamato a deliberare sulla sanzione.
2. Le sanzioni devono essere congrue rispetto all'entità, alla gravità ed alla eventuale recidiva della violazione. Ferme restando le valutazioni in merito ad eventuali violazioni disciplinari laddove sussistano, esse possono essere una o più delle seguenti:
 - a) richiamo formale riservato;
 - b) richiamo formale reso pubblico sull'albo di Ateneo;
 - c) esclusione dall'accesso ai fondi di Ateneo per la ricerca, per un periodo da un anno a tre anni;
 - d) esclusione dalla partecipazione al Collegio dei docenti di Corsi di Dottorato di ricerca e decadenza/sospensione nel caso la persona sia membro di un Collegio, per un periodo da un anno a tre anni;
 - e) esclusione dagli elettorati passivi nelle votazioni per il conferimento di incarichi negli Organi accademici e decadenza/sospensione dagli incarichi ricoperti, per un periodo da un anno a tre anni;
 - f) interdizione dall'uso dell'affiliazione istituzionale sia nella presentazione di progetti che nella pubblicazione dei risultati, per un periodo da un anno a tre anni.
3. La deliberazione del Senato accademico viene in ogni caso trasmessa all'interessato e al Responsabile trasparenza e anticorruzione. Il Rettore provvede all'esecuzione delle deliberazioni. La documentazione relativa alla sanzione deve essere conservata nel fascicolo personale dell'interessato. Le violazioni più gravi e l'eventuale recidiva vanno considerate ai fini della Valutazione interna di Ateneo prevista dalla legge 240/2010, per lo stesso periodo della sanzione.

Art. 6 - Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di emanazione del Decreto del Rettore ed è pubblicato sul sito di Ateneo.
2. Si applica alle violazioni commesse successivamente alla sua entrata in vigore.